

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

82° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1986

Presidenza del Vice Presidente **PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge
21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni
in materia di cittadinanza» (1510)

(Discussione e approvazione con modifica-
zioni) (1)

PRESIDENTE.....	Pag. 1, 2, 4 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	2, 3, 5 e <i>passim</i>
COSTA, sottosegretario di Stato per l'interno ..	4, 5, 6
GARIBALDI (PSI), relatore alla Commissione ..	1, 2, 4 e <i>passim</i>
PASQUINO (Sin. Ind.)	3
PAVAN (DC)	3
TARAMELLI (PCI)	3

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza».

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 21
aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in mate-
ria di cittadinanza» (1510)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 23 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il senatore Garibaldi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. Ricordo che, in occasione della precedente discussione, alla presenza del Sottosegretario

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

alla Presidenza del Consiglio, si era convenuto di richiedere, come è noto, la sede deliberante attesa l'urgenza di provvedere. Nella stessa occasione, proprio in riferimento ad obiezioni sollevate da alcuni colleghi in ordine all'opportunità di prorogare ulteriormente la disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 123 del 1983, si era convenuto andare con sollecitudine alla trattazione del contenuto della norma relativa all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Questo mi pare che fosse il quadro generale emerso dalla discussione avvenuta sull'argomento in sede referente. In ordine al contenuto dell'articolo 1, questo si propone di rimediare agli effetti della disposizione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge n. 123 del 1983, la quale imponeva al figlio che aveva raggiunto la maggiore età di optare per la cittadinanza italiana pena la perdita di quella opportunità.

Le motivazioni erano fondate sul fatto che la legge n. 123 del 1983, non ha avuto, nè può avere, la necessaria e sufficiente diffusione affinché gli interessati possano avvalersi di questa prerogativa. Pertanto, in attesa di arrivare ad un generale riordino della normativa riguardante la cittadinanza, il Governo ha ritenuto di offrire questa opportunità spostando il termine al momento della definitiva sistematizzazione delle norme riguardanti la cittadinanza. Nello stesso tempo, il Governo ha ritenuto di offrire, conseguentemente alla prima opzione, l'opportunità, per coloro che abbiano perduto la cittadinanza non avendo effettuato l'opzione nel termine di un anno di cui al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 123 del 1983, di recuperare questa possibilità, prevedendo anche in tal caso come termine l'emanazione della normativa generale di riordino della materia.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, esso eleva ad un biennio, per un periodo di tre anni, il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge n. 123 del 1983 riguardante la preclusione dell'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza quando da quest'ultima sia trascorso un anno. In ordine al contenuto di questo articolo 2, in occasione della discussione generale svoltasi in sede

referente, i senatori intervenuti hanno rappresentato l'inopportunità di andare ad una sua approvazione ritenendo che la proroga prevista nella legge n. 123 del 1983 fosse più che sufficiente per evadere le possibili giacenze di domande che, oggi come oggi, sarebbe inopportuno ulteriormente prorogare.

A questa opinione, a cui peraltro si era associato il Governo allora rappresentato dal sottosegretario Amato, aveva aderito il sottoscritto. In questi termini oggi ripropongo l'esame e l'approvazione del disegno di legge; naturalmente il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Costa, avrà le sue osservazioni e le sue ragioni da far valere e noi saremo aperti a tutte le risoluzioni migliori.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BIGLIA. Signor Presidente, pur essendo favorevole all'articolo 1, ritengo che sarebbe opportuno specificare in modo più comprensibile il concetto di autorità competente espresso al termine dell'articolo stesso.

GARIBALDI, relatore alla Commissione. L'autorità competente è quella prevista all'articolo 16 della legge n. 555 del 1912, secondo cui le dichiarazioni previste in detta legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o ad un agente diplomatico o consolare all'estero.

BIGLIA. Queste sono le autorità competenti per quel tipo di dichiarazione. Siccome in questo caso si tratta di una dichiarazione eccezionale, cioè tendente a recuperare degli effetti che derivavano dal non aver reso tempestivamente la dichiarazione, mi sembra che sia necessario collegarla espressamente al menzionato articolo 12 della legge n. 555 del 1912.

Quello previsto nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, infatti, è un istituto del tutto nuovo che non rientra nella vecchia legge sulla cittadinan-

1^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

za. Si parla infatti di coloro i quali hanno perduto la cittadinanza e la possono recuperare ove rendano la detta dichiarazione.

Ribadisco quindi la mia proposta di prevedere un richiamo espresso alla legge del 1912.

TARAMELLI. Sugerirei di formulare l'emendamento di cui parlava il senatore Biglia citando espressamente i soggetti cui occorre fare la dichiarazione in oggetto anzichè citando la legge del 1912.

PAVAN. Si potrebbero utilizzare i riferimenti corrispondenti a quelli della vecchia legge, tenendo ovviamente conto dei necessari aggiornamenti.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei formulare il testo dell'emendamento, accogliendo il suggerimento del senatore Taramelli. Le ultime parole del secondo comma: «all'Autorità competente», andrebbero sostituite con le seguenti: «ove renda apposita dichiarazione all'ufficiale di stato civile del comune di residenza o del comune ove intenda fissare la propria residenza, ovvero all'autorità diplomatica e consolare».

PASQUINO. Signor Presidente, ritengo che il provvedimento sia in linea di massima opportuno e tempestivo, anche se non privo di alcuni inconvenienti relativi (e lo dico perchè è un aspetto non marginale) al fatto che molto spesso il problema della cittadinanza è un modo per gli italiani di rimanere o diventare poco integrati nelle comunità all'estero in cui vivono. Dico questo perchè è un aspetto importante anche per le comunità di quei paesi, come ad esempio quelli dell'America latina, in cui gli italiani sono in realtà dei cittadini dimezzati in quanto da un lato non possono partecipare alla vita politica e sociale perchè non hanno acquisito, e forse non hanno intenzione di acquisire, la cittadinanza, e dall'altro non possono partecipare neanche alla vita politica e sociale italiana perchè, essendo lontani, non hanno gli strumenti per poterlo fare.

Ritengo che questo punto debba essere ribadito perchè ha incidenza sulla vita degli

italiani in quei paesi e su quello che riguarda l'eventuale estensione del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero, perchè ovviamente un conto è vivere in paesi vicini (Belgio, Olanda, eccetera) e un conto è vivere in Venezuela o in Argentina.

Ciò detto, però, ritengo che il Governo abbia fatto bene a presentare questo provvedimento perchè esso intende effettivamente mettere ordine in una situazione che stava diventando un po' complicata e caotica.

Sul testo dell'articolo 1 sono perfettamente d'accordo, con l'inserimento però della modifica di cui all'emendamento presentato dal senatore Biglia, accogliendo l'indicazione avanzata dal senatore Taramelli affinché siano specificamente indicate le autorità competenti.

In merito invece all'articolo 2, sono favorevole alla proposta di soppressione perchè ritengo che, se è vero che questo provvedimento deve costituire un incentivo per i cittadini italiani, soprattutto per coloro che si sono giustamente lamentati di non aver potuto usufruire di un termine del genere in precedenza, non deve però assolutamente costituire un incentivo a dilazionare l'opzione. In particolare, ritengo che non si debba prevedere un periodo di tempo così ampio, un biennio per un triennio successivo all'entrata in vigore del disegno di legge, per poter manifestare l'opzione, e quindi — ripeto — sono favorevole alla soppressione suggerita dal senatore Garibaldi.

Ritengo infine che questo sia un caso in cui sia necessario, proprio per mettere ordine immediatamente nella materia, approvare rapidamente il disegno di legge in quanto, inoltre, esso entrerà in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione come stabilisce l'articolo 3. Quindi, mi pronuncio anche a favore di una tempestiva approvazione del provvedimento.

TARAMELLI. Abbiamo già avuto occasione di discutere l'argomento nel corso dell'esame in sede referente. Vorrei esprimere il dubbio circa la mancata fissazione di una data precisa: nel disegno di legge in esame scriviamo una formula magica che non si sa quando sortirà effetto, poichè l'articolo 1, al primo

1^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

capoverso, recita: «Il termine... è prorogato fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza». È un termine a tempo indeterminato; non mi pare fosse nella logica e nella filosofia della precedente legge nè si contempla l'obbligo per il Governo di presentare una legge organica sulla cittadinanza. L'indeterminatezza della proroga del termine per l'esercizio dell'opzione mi fa sorgere alcune perplessità mentre concordo sulla soppressione dell'articolo 2 perchè dopo alcuni anni il lavoro arretrato dovrebbe essere stato sicuramente smaltito; riteniamo che un anno sia più che congruo per ottenere il riconoscimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prendo atto con soddisfazione dell'unanimità di consensi emersa nella Commissione per il provvedimento in oggetto, che colma una lacuna determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 123 del 21 aprile 1983; una lacuna tecnica e pratica che ha causato una mancanza di conoscenza della legislazione per molti nostri concittadini di madre o padre italiani, in qualche caso abitanti in Italia dopo il trasferimento dall'estero. Il provvedimento, frutto di un disegno di legge governativo, è certamente opportuno.

Mi sembra che la Commissione si orienti a favore della soppressione dell'articolo 2 ed il Governo non intende esprimere particolari obiezioni; vorrei solo rilevare la necessità di un ulteriore periodo di rodaggio proprio per consentire, alla direzione generale competente, di essere meglio pronta all'impatto con coloro che optano per la cittadinanza italiana e che possono essere molti numericamente. Da un lato, il voler annullare l'articolo 2 consentirà agli uffici di essere più attenti e più vigili acchè non si verifichino automatiche acquisizioni della cittadinanza per omissione di interventi o per mancanza di attività burocratiche, nel termine ormai molto più ristretto; dall'altro si corre il rischio che si determinino acquisizioni troppo facili di cittadinanza per una forma di silenzio-consenso

attraverso la decorrenza del tempo. Il Governo non si oppone all'ipotesi di soppressione dell'articolo 2 perchè, nel bilanciamento fra l'ipotesi di soppressione dell'articolo 2 e l'ipotesi di una ulteriore dilazione del provvedimento, si ritiene più importante l'approvazione rapida del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza.

Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'Autorità competente.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Biglia un emendamento, tendente, al secondo comma, a sostituire le parole: «alle autorità competenti», con le seguenti: «all'ufficiale di Stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o a un agente diplomatico o consolare all'estero».

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Vorrei esprimere una osservazione che si collega ad una analoga valutazione del senatore Taramelli. All'articolo 3 della citata legge n. 123, senatore Biglia, si fa espresso riferimento al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare. Ma, nel tentativo di essere più chiari, lo siamo veramente o confondiamo maggiormente le idee all'utente, atteso che la legge cui ci si riferisce adopera parole diverse per esprimere lo stesso concetto? Forse è più lineare ed aiuta la comprensione del lettore non tecnico la ripetizione della medesima formula usata nel primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 123, che afferma che

1^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

la cittadinanza si acquista «a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare». Il senatore Biglia parla invece di: «agenti diplomatici o consolari all'estero» ma sul piano della sostanza la gente legge più facilmente i testi legislativi se si usano i medesimi termini. Pertanto suggerisco una nuova stesura dell'emendamento del senatore Biglia, con una modifica tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo 1, la parola: «competente» con le altre: «prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123».

BIGLIA. La mia intenzione era quella di richiamare il testo della legge sulla cittadinanza del 1912 e le mie rilevazioni nascevano dal dubbio che la formulazione attuale che parla di «autorità competente» per un atto eccezionale senza altri precedenti, è equivoca e pregiudizievole laddove, se non fosse stata «competente», non avrebbe prodotto l'effetto costitutivo per l'acquisto della cittadinanza. Se invece di riferirsi alla legge del 1912 si vuole fare riferimento all'articolo 3 della citata legge n. 123, lo si faccia, ma è importante indicare i meccanismi che diventano necessariamente diversi. Forse è preferibile rifarsi alla legge n. 123 perchè si parla di competenza territoriale anche per gli agenti diplomatici e consolari. Una persona non può rilasciare una dichiarazione in un paese diverso da dove risiede.

In ogni caso, non ho difficoltà ad accedere all'invito del senatore Garibaldi e a modificare il mio emendamento accettando la formulazione poc'anzi suggerita dallo stesso relatore.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Ovviamente esprimo parere favorevole su questa nuova formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Biglia.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono anch'io d'accordo sulla nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento del senatore

Biglia dallo stesso modificato nel senso proposto dal relatore, tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: «competente» con le altre: «prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è elevato ad un biennio per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Garibaldi ha proposto la soppressione di questo articolo.

BIGLIA. Sono preoccupato per questo emendamento soppressivo. La formulazione dell'articolo è certamente troppo ampia, però arrivare ad una soppressione temo che possa significare deludere certe aspettative della nostra democrazia.

Vorrei quantomeno sapere se tale emendamento deriva da una richiesta da parte degli uffici.

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, è una richiesta che proviene dagli uffici.

BIGLIA. Allora occorre tenere conto dell'opportunità di valutare meglio le loro esigenze.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Vorrei far notare al senatore Biglia che in molti casi si tratta di persone sposate. Posso anche capire che vi siano dei soggetti che si sposano per interesse, ma direi che di questi tempi sono situazioni abbastanza superate.

BIGLIA. È esatto il riferimento all'articolo 4 anziché all'articolo 6?

1^a COMMISSIONE

82° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1986)

COSTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio avviso, la modifica dell'articolo 4 comporterebbe anche quella dell'articolo 6 della legge n. 123 del 1983. In ogni caso la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame rende superfluo il problema.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha proposto la soppressione dell'articolo 2.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, passiamo alla votazione.

BIGLIA. Annuncio l'astensione dal voto del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

Non è approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

GARIBALDI, *relatore alla Commissione*. Propongo di modificare il titolo del disegno di legge eliminando il riferimento all'articolo 6 della legge n. 123 del 1983.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a modificare il titolo del disegno di legge nel seguente modo: «Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza».

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO